

COMUNE DI NANNO

(provincia di Trento)

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATO CON IL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015 – 2017 in applicazione della L. 190/2012 e della L.R. 10/2014

Adottato con delibera della giunta comunale n. 24 di data 19.02.2015

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Segretario comunale

dott. Marcella Seppi

INDICE

Premessa

1. Processo di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

- 1.1 - Data e documento di approvazione del Piano da parte dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo.
- 1.2 - Individuazione degli attori interni che hanno partecipato alla predisposizione del Piano
- 1.3 - I Referenti
- 1.4 - Individuazione degli attori esterni che hanno partecipato alla predisposizione del Piano
- 1.5 - Indicazione dei canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

2. Gestione del rischio

- 2.1 - Indicazione delle "aree a rischio"
- 2.2 - Indicazione della metodologia utilizzata per la valutazione del rischio
- 2.3 - Schede di programmazione delle misure di prevenzione

3. Formazione in tema di anticorruzione

- 3.1 - Indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione
- 3.2 - Individuazione dei soggetti a cui viene erogata la formazione
- 3.3 - Individuazione dei soggetti che erogano la formazione
- 3.4 - Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione
- 3.5 - Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione

4. Codici di comportamento

Premessa

- 4.1 - Indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
- 4.2 - Indicazione dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

5. Altre iniziative

- 5.1 - Indicazione dei criteri di rotazione del personale
- 5.2 - Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione
- 5.3 - Disciplina degli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti.
- 5.4 - Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento
- 5.5 - Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità
- 5.6 - Definizione di modalità di verifica del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
- 5.7 - Elaborazione di direttive per i controlli sui precedenti penali al fine della attribuzione degli incarichi (incarichi dirigenziali e area direttiva)
- 5.8 - Adozione di misure per la tutela del "whistleblower".
- 5.8.1 - Formazione
- 5.9 - Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
- 5.10 - Azioni finalizzate alla promozione della legalità
- 5.11 - Sistema di monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti.
- 5.12 - Sistema di monitoraggio dei rapporti tra i soggetti che stipulano contratti l'amministrazione e i dipendenti
- 5.13 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari
- 5.14 - Indicazione di iniziative nell'ambito dei concorsi per la selezione del personale

6. Responsabilità

- 6.1 - La responsabilità del responsabile della prevenzione
- 6.2 - La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione
- 6.3 - La responsabilità dei dirigenti per la mancata o incompleta pubblicazione

7. Monitoraggio e aggiornamento del Piano

8 Piano Triennale per la trasparenza

- 8.1 La trasparenza nella Legge n. 190/2012
- 8.2 Il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le altre disposizioni per l'applicazione degli obblighi in materia di trasparenza
- 8.3 Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige

8. Note finali

Allegati parte integrante: "Schede valutazione rischio"

PIANO ANTICORRUZIONE 2015 - 2017

PREMESSA.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto le nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Tale provvedimento normativo prevede che ogni amministrazione pubblica definisca un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), effettui l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indichi gli interventi organizzativi e formativi per prevenirli.

E' poi previsto che l'organo d'indirizzo politico adotti il P.T.P.C. entro il **31 gennaio** di ogni anno (art. 1, comma 8, L. 190/2012) prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

La prevenzione del rischio di corruzione fa riferimento ad un concetto di corruzione in senso ampio ovvero comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni che rilevano sono più ampie della sfera penalistica che disciplina in modo puntuale le fattispecie di corruzione e comprendono, oltre l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del codice penale, le situazioni in cui si evidenzia un malf funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni di cui è titolare la P.A. sia che tale inquinamento dell'azione amministrativa abbia successo o rimanga a livello di tentativo.

Dopo il compimento del previsto iter la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013 ha approvato il P.N.A..

Oltre alla disciplina introdotta dalla legge 190/2012 il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione è integrato da:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 255.
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Da ultimo la Conferenza unificata ha raggiunto, nella seduta del 24 luglio 2013 l'intesa per l'attuazione, da parte delle Regioni e degli enti locali, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi sopra richiamati.

Del primo Piano di prevenzione della corruzione, come adottato dalla giunta comunale di Nanno in data 29 gennaio 2014 con delibera n. 10, viene ora proposta la revisione a valere per il triennio 2015 – 2017.

PIANO TRIENNALE 2015 - 2017

1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.

1.1. - Data e documento di approvazione del Piano da parte dell'organo indirizzo politico – amministrativo.

Il Piano 2014 - 2016 per la Prevenzione della Corruzione del comune di Nanno è stato per la prima volta adottato dalla Giunta comunale in seduta del 29.01.2014 con delibera n. 10. Il responsabile della prevenzione della corruzione ne propone ora la revisione con le modifiche ritenute necessarie e preannunciate nella relazione annuale pubblicata sul sito web istituzionale in data 15.12.2014, utilizzando lo schema predisposto dall'A.N.A.C..

1.2 - Individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.

Le ridotte dimensioni dell'organizzazione comunale hanno consentito, nel breve periodo di vigenza del P.T.P.C. 2014 – 2016, un confronto continuo con tutti i componenti della struttura comunale assumendo le necessarie informazioni e indicazioni utili per l'aggiornamento del piano. Si deve peraltro dare conto che l'autorità d'indirizzo politico non ha adottato azioni o fornito indicazioni direttamente o indirettamente finalizzate alla prevenzione della corruzione. L'azione di monitoraggio nei confronti dei procedimenti individuati come a rischio dal Piano 2014 – 2016, prima di essere formalizzata, è stata preceduta da segnalazioni da parte dei Referenti e/o funzionari di procedimenti che necessitavano di essere confrontati con le disposizioni del Piano. Il contributo dei funzionari, dei responsabili dei servizi, unitamente alle segnalazioni ricevute dall'esterno dell'amministrazione, hanno costituito un utile apporto alla stesura del presente piano.

L'apparato tecnico-amministrativo del Comune è suddiviso nelle seguenti strutture organizzative, corrispondenti a servizi omogenei:

- Servizio segreteria
- Servizio Demografico
- Servizio Tecnico
- Servizio ragioneria e finanze

La Pianta organica del Comune di Nanno è attualmente costituita da:

- n. 01 Responsabile del Servizio Finanziario;
- n. 01 Responsabile del Servizio Demografico, Commercio e Pubblici Esercizi;
- n. 01 Coadiutore amministrativo – area segreteria;
- n.01 Addetto ai servizi ausiliari
- n. 01 Operaio polivalente.

1.3 - I Referenti.

I Referenti, che nel Piano 2014 – 2016 erano stati individuati nei responsabili dei Servizi. A seguito

dell'adozione del nuovo Statuto comunale con deliberazione del Consiglio n. 18 del 8.10.2014 in vigore dal 14.11.2014 alla Giunta comunale e al Sindaco sono stati attribuiti compiti di natura gestionale (in conformità a quanto previsto dalla L.R. 7/2004). In virtù di quanto sopra quindi il piano di prevenzione si rivolge anche alla Giunta e al Sindaco in qualità di soggetti deputati all'adozione di atti di natura tecnica.

1.4 - Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.

Come previsto dalla legge il Responsabile della prevenzione si è avvalso del supporto di Formazione-Azione del Consorzio dei Comuni Trentini, e del tutoraggio dallo stesso garantito.

1.5 - Indicazione dei canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

I contenuti del Piano saranno pubblicati sul sito internet dell'amministrazione comunale e formalmente comunicati a tutti i dipendenti. Sarebbe auspicabile che l'organo di indirizzo politico assumesse idonee forme di pubblicità oltre a quelle previste dalla legge.

2. GESTIONE DEL RISCHIO

2.1 - Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree a rischio" sia quelle obbligatorie e quelle individuate come specifiche dell'amministrazione

I lavori pubblici presentano rischi riguardanti i processi di pianificazione (Corte dei Conti di Trento, 22.12.2014) realizzazione e valutazione delle opere pubbliche. Si sono rilevati in particolare scostamenti tra l'attività di progettazione e la necessaria valutazione economica e di sostenibilità della spesa per la realizzazione. Si rende necessario quindi, in ragione dell'impatto economico degli interventi, che il piano delle opere pubbliche sia accompagnato da uno studio di fattibilità e validazione dei progetti.

2.2 - Indicazione della metodologia utilizzata per la valutazione del rischio.

La valutazione del rischio, assume ancora e necessariamente connotati generali e trasversali a quasi tutti i processi. Per ogni processo o procedimento il rischio di corruzione è valutato in rapporto alla probabilità di accadimento dell'evento corruttivo e al suo impatto. Rispetto al precedente Piano 2014 – 2016 connotato principalmente da carattere ricognitivo è ora possibile, ed in taluni casi necessario, introdurre misure puntuali. La valutazione avviene secondo le modalità previste dal P.N.A. (allegato 5). Sono già in atto da tempo misure volte a dare trasparenza alla fase procedimentale che precede l'adozione dell'atto amministrativo mediante il deposito in atti della proposta di atto corredata dai pareri di legge e trasmessa preventivamente ai componenti dell'Organo deliberante. Tale sistema viene ad essere esteso necessariamente all'istruttoria degli atti la cui adozione finale non compete per legge o per Statuto a funzionari amministrativi proprio al fine di consentire ai dirigenti e funzionari di osservare scrupolosamente il principio di separazione delle competenze tra organi

politici e gestionali.

2.3 - Schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi; vanno indicati obiettivi, tempistica, i responsabili, indicatori e modalità di verifica dell'attuazione.

Si è riscontrato che la formazione fatta, sia esterna che interna, ha prodotto qualche risultato in termini di consapevolezza della necessità di cambiare approccio a pratiche amministrative consolidate. Rimane come obiettivo principale il potenziamento delle competenze giuridiche dei funzionari in settori economico - giuridici, penale e modalità di riduzione della permeabilità a gruppi di pressione e all'attività di lobbying.

A prescindere dalla carenza di personale, deve essere mantenuto il livello delle verifiche sulla completezza istruttoria e formazione del processo decisionale come riportati negli atti amministrativi in modo tale da favorire l'istituto dell'accesso con la possibilità di ricostruire l'intero procedimento amministrativo. Per il dettaglio si rinvia all'allegato "Schede valutazione rischio".

3. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Si deve considerare assolutamente prioritaria la formazione sul concetto di prevenzione dei rischi posto e ribadito che il concetto di "corruzione" assume il significato più ampio di quello comunemente inteso, come già precisato in premessa.

A tal fine si stabilisce che il Responsabile della prevenzione della corruzione, i funzionari che operano negli ambiti di attività a maggior rischio di corruzione partecipino, nei limiti delle risorse finanziarie, ad almeno un corso o seminario di formazione all'anno sulle materie della prevenzione della corruzione nonché su temi della legalità e dell'etica. Separata e mirata attività di formazione viene riservata al "Codice di comportamento" adottato dall'amministrazione.

3.1 - Indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione.

Oltre alla formazione generale sulle tematiche operative dei vari settori sarà compito del Responsabile della prevenzione della corruzione definire un distinto piano di formazione nelle materie e attività a rischio corruzione come individuate nell'analisi del rischio precisando i destinatari della formazione.

3.2 - Individuazione dei soggetti a cui viene erogata la formazione.

La formazione riguarderà tutti i settori dell'organizzazione comunale con priorità sui responsabili di servizio.

3.3 - Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione.

Per quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della Legge 190/2012 la predisposizione dei percorsi formativi spetterebbe alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, disposizione questa che si auspica un equipollente referente individuato dalla Provincia autonoma di Trento. In tema di formazione sulla legalità, in senso ampio, non sono state riscontrate iniziative dalle istituzioni. Il Responsabile della prevenzione svolge ulteriore attività di formazione su temi specifici, sempre in

correlazione con la normativa riguardante la prevenzione della corruzione anche mediante informative agli Uffici.

3.4 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione.

Come canali per la formazione generale si utilizzeranno quelli interni all'amministrazione mentre nei settori specifici ci si utilizzeranno le proposte formative esterne possibilmente provenienti da istituzioni pubbliche.

3.5 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione

E' sempre previsto un minimo annuo di **una** giornata di formazione generale esterna e un minimo di **quattro** ore di formazione interna a cura del Responsabile. Minimo **quattro** ore annue sono dedicate al "Codice di comportamento dei dipendenti" a cura del Responsabile.

4. CODICI DI COMPORTAMENTO

Premessa.

Il codice di comportamento dei dipendenti in conformità al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato dalla giunta comunale in data **25 settembre 2014** con delibera n. 92, pubblicato sul sito web istituzionale e comunicato a tutti i dipendenti e collaboratori.

4.1 Indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Si rinvia a quanto dispone il Codice di comportamento

4.2 Indicazione dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Il Responsabile prevenzione della corruzione è individuato come l'ufficio competente al rilascio di pareri sull'applicazione del codice.

5. ALTRE INIZIATIVE

5.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Data l'esiguità dell'organico non sarà applicabile la benché minima disposizione di rotazione del personale. Non sarà possibile attuare neppure una rotazione sulle fasi istruttorie all'interno dei servizi.

5.2 indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

In base alla nuova legge, il ricorso all'arbitrato negli appalti pubblici è possibile solo se preventivamente autorizzato dall'organo di governo dell'amministrazione. In caso contrario, vengono considerati nulli sia l'arbitrato sia l'introduzione della clausola compromissoria nel bando di gara.

Viene poi circoscritta la scelta dell'arbitro, che per controversie tra pubbliche amministrazioni deve essere obbligatoriamente un dirigente pubblico. Nei litigi in cui è parte un privato, pur non sussistendo nessun obbligo, è preferibile che l'arbitro sia scelto tra i dirigenti pubblici.

È invece vietata la partecipazione ai collegi arbitrali a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.

5.3 .Disciplina degli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti.

La conferenza unificata (Stato – Regioni – Autonomie locali) ha raggiunto nella seduta del 24 luglio 2013 un'intesa per l'attuazione di alcune disposizioni previste dalla Legge 190/2012. Si ritiene necessario specificare che relativamente alle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti il segretario comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione è contestata dal sindaco. In fase di prima applicazione dovranno essere acquisite le dichiarazioni 2015 di incompatibilità prima del conferimento degli incarichi dirigenziali o per funzioni dirigenziali; la dichiarazione annuale prevista dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 deve essere effettuata con cadenza annuale dalla data della dichiarazione resa all'atto di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, ovvero dalla dichiarazione successivamente resa nel corso dello svolgimento dell'incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità. La Regione Trentino A.A. ha diramato una circolare nella quale s'invitano le amministrazioni da adeguare il rispettivo Regolamento organico ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti. Sulla scorta di quanto sopra con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 08.10.2014 è stato modificato il Titolo VI del Regolamento Organico del Personale dipendente recante "Divieti e incompatibilità – cumulo di impieghi".

5.4 - Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento.

La dimensione del comune di Nanno (< 15.000 abitanti) esclude l'applicabilità del capo IV del D.Lgs. 39/2013; per gli incarichi in essere è stata richiesta apposita dichiarazione in conformità ai criteri di inconferibilità di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 con gli obblighi di presentazione e aggiornamento di cui all'art. 20; tale dichiarazione costituisce presupposto per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla sanzione di cui all'art. 17.

5.5 - Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.

La dimensione del comune di Nanno (< 15.000 abitanti) esclude l'applicabilità del capo VI del D.Lgs. 39/2013; per gli incarichi in essere sarà richiesta apposita dichiarazione in conformità ai criteri di incompatibilità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 39/2013;

5.6 - Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili e seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto prevede il D.Lgs. n. 39/2013 saranno operate le opportune valutazioni e, se del caso, oltre all'attività di informazione, sarà adottata apposita clausola da inserire nei contratti in essere.

5.7 - Elaborazione di direttive per i controlli sui precedenti penali al fine della attribuzione degli incarichi (formazione commissioni concorso; incarichi dirigenziali area direttiva)

Sarà proposta una modifica ai regolamenti sulla composizione delle commissioni concorso e di gara. La norma è comunque già operativa e pertanto saranno verificate le posizioni conformemente al dettato normativo.

5.8 - Adozione di misure per la tutela del whistleblower

La configurazione attuale del protocollo informatizzato dovrebbero consentire la tutela delle segnalazioni che comunque avvengono con il sistema cartaceo. La recente messa a disposizione dall'A.N.A.C. di un canale per le segnalazioni, risulta essere senz'altro il metodo più idoneo a garantire l'anonimato e la tutela da ritorsioni. S'individua sempre nel funzionario addetto all'Ufficio segreteria, oltre al segretario, l'incaricato a ricevere e gestire le segnalazioni secondo le istruzioni che verranno impartite. Si rimane in attesa di implementare di un canale dedicato di posta elettronica e adeguata modulistica per la segnalazione, obiettivo che si ritiene attuabile entro il 2015.

5.8.1 - Formazione.

Gli obiettivi della formazione sono di implementare solidi comportamenti amministrativi di base. L'amministrazione mette già a disposizione del personale supporti normativi e giurisprudenziali di buon livello e facilmente consultabili. Si ripropone come obiettivo di formazione l'importanza di un maggiore approfondimento della fase istruttoria sotto il profilo giurisprudenziale.

5.9 - Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

L'amministrazione s'impegna a valutare, anche su proposta del responsabile della prevenzione, proposte di "protocolli di legalità" da accettare all'atto di presentazione dell'offerta o della richiesta di partecipazione.

5.10 - Azioni finalizzate alla promozione della legalità.

La pubblicità e informazione sulle strategie di prevenzione della corruzione, sul concetto stesso di corruzione, sono presupposti fondamentali per la creazione di un approccio partecipato da parte della cittadinanza. Ma ancor più efficace si sta dimostrando l'attuazione delle misure di trasparenza che mirano a favorire il controllo sull'operato dell'amministrazione da parte di chiunque. Le forme di pubblicità previste dal D.Lgs. 33/2013 si rivelano di particolare efficacia nella strategia di prevenzione della corruzione, in particolar modo nel contesto di comuni di ridotte dimensioni dove l'approccio alla P.A. non è impersonale e consapevole dei propri diritti, ma soffre ancora della ricerca di "corsie preferenziali". Pertanto si ritiene necessario dare priorità a questo tipo di azione quale mezzo per la promozione della legalità.

5.11 - Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.

Attualmente non è stato formalizzato alcun sistema di monitoraggio posto che l'amministrazione non è dotata di un preciso regolamento. L'azione di monitoraggio dei procedimenti è comunque sempre possibile per l'accesso di tutti gli uffici al protocollo informatico e alla condivisione degli atti nel sistema della rete interna. Si mantiene alta l'attenzione sul rispetto dei termini "minimi" di istruttoria

dei procedimenti che in nome di presunte urgenze non vengono sufficientemente istruiti sotto il profilo tecnico – amministrativo, col rischio di esporre l'Ente a danni.

5.12 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.

Nell'ambito dei contratti pubblici appare, come indicato nelle schede valutazione rischio, l'utilizzo del Mercato Elettronico come strumento di prevenzione di possibili relazioni tra soggetti e dipendenti. Con l'adozione del "codice di comportamento" (ma già prima per quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013) diviene fondamentale monitorare il rispetto dell'obbligo di astensione e in tal senso costituisce un misura di prevenzione correlare la pubblicità degli atti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 con l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento. Non appena sarà predisposto il previsto "schema tipo" si dovranno pubblicare le informazioni in materia di opere pubbliche indicate all'art. 38 del D.Lgs. 33/2013.

5.13- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ci si propone, oltre alla verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza, di apportare adeguate modifiche ai regolamenti in essere per una maggiore chiarezza nelle assegnazioni e di indirizzi sui controlli delle dichiarazioni. Si rende necessario che, oltre all'attuale forma di pubblicità detta "albo dei beneficiari", dare precisa attuazione alla forma di pubblicità prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013, con l'ulteriore obbligo di pubblicazione per le associazioni che usufruiscono di contributi di qualsiasi natura (compresi i benefici derivanti da esenzioni), dello statuto, dei titolari di cariche societarie, del bilancio e rendiconto.

5.14 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

Sono già in atto misure per la attestazione di trasparenza nell'ambito della selezione del personale relativamente ai rapporti a tempo determinato.

6. RESPONSABILITÀ

6.1 - La responsabilità del responsabile della prevenzione.

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento.

In particolare all'art. 1, comma 8, della L. n. 190 si prevede una responsabilità dirigenziale per il caso mancata predisposizione del P.T.P.C. e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che "la mancata predisposizione del piano e la mancata

adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale". All'art. 1, comma 12, della l. n. 190 si prevede inoltre l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile della prevenzione della corruzione per il caso in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova entrambe le circostanze di cui alle lett. a) e b). La disposizione in particolare stabilisce che: "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

Il successivo comma 13, quantifica l'entità della responsabilità disciplinare, a carico del responsabile della prevenzione che "non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi".

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"; una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala anche l'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile – anche - della trasparenza) che prevede una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza, in particolare stabilendo che:

l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e la mancata predisposizione del P.T.T. sono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale", nonché "eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al comma 1, dell'art. 46, sia "dipeso da causa a lui non imputabile".

6.2 - La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza (art. 8 Codice di comportamento); "la violazione delle misure di prevenzione previste

dal piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, comma 14, l. n. 190).

6.3 - La responsabilità dei dirigenti per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte.

L'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009, va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001; eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

7. MONTIORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'adozione del Piano da parte dell'organo di indirizzo politico – amministrativo deve avvenire entro il **31 gennaio 2015**; lo stesso deve successivamente essere trasmesso attraverso il sistema integrato "PERLA PA" secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica fino a diversa comunicazione, nonché pubblicato sul sito istituzionale del comune.

I contenuti del Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

Entro il **15 dicembre di ogni anno**, il responsabile della prevenzione della corruzione pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

8 . PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

8.1 LA TRASPARENZA NELLA LEGGE N. 190/2012

La trasparenza, come strutturata nella legge n. 190/2012, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per una migliore efficienza dell'azione amministrativa ed, in questo senso, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e si realizza attraverso la pubblicazione, in formato aperto, di atti, dati ed informazioni sui siti web.

8.2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 E LE ALTRE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Il decreto legislativo n. 33/2013, di attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, attua il riordino della disciplina in tema di pubblicità e trasparenza come disposto dalla medesima legge; il citato decreto legislativo, da un lato, rappresenta un'opera di "codificazione" degli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni e, dall'altro lato, individua una serie di misure volte a dare a questi obblighi una sicura effettività.

Tra le principali innovazioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013, oltre alla definizione del principio di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione pubblica, occorre ricordare l'introduzione del nuovo istituto dell'Accesso civico" per cui chiunque può richiedere la messa a disposizione così come la pubblicazione di tutte le informazioni e dei dati di cui è stata omessa la pubblicazione. Con lo stesso decreto si prevede, inoltre, l'obbligo di un'apposita sezione del sito web denominata "Amministrazione trasparente", si individuano le informazioni ed i dati che devono essere pubblicati e si definisce lo schema organizzativo delle informazioni (Allegato 1 del decreto).

8.3. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEI COMUNI DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di trasparenza non trovano tuttavia immediata applicazione a livello locale ed in particolare per i comuni della Regione Trentino Alto Adige.

L'art. 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 prevede, infatti, l'adeguamento dell'ordinamento locale agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e dispone che sino al predetto adeguamento si debba applicare la normativa regionale vigente; tanto anche in relazione alle disposizioni attuative di cui al decreto legislativo n. 33/2013, che, all'art. 49 comma 4, espressamente prevede per le Regioni a statuto speciale e le due Province Autonome la possibilità di individuare proprie forme e modalità di applicazione del decreto in ragione delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

La stessa legge regionale n. 3/2013 dispone la diretta applicazione di una sola delle disposizioni

del decreto legislativo n. 33/2013 e cioè dell'art. 14 che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi politici; di tale norma è stata, peraltro, prevista l'applicazione a decorrere dal prossimo rinnovo del Consiglio comunale e limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Infine con legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 la Regione Trentino-Alto Adige ha disciplinato l'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Sono stati in particolare puntualmente definiti gli adempimenti in materia di pubblicità a cui sono tenuti i Comuni trentini. La legge regionale citata ha previsto espressamente alcune disapplicazioni e varie specificazioni in considerazione della peculiarità del quadro ordinamentale regionale che presenta talune significative differenze rispetto a quello statale.

In relazione ad alcuni obblighi di pubblicità, inoltre, la legge regionale rinvia espressamente a quanto disposto dalla normativa provinciale che regola la specifica materia. In particolare, si rinvia a questa per gli obblighi di pubblicità in materia di:

- a) incarichi di collaborazione o di consulenza (articolo 1 comma 1 lettera d);
- b) controlli sulle imprese (articolo 1 comma 1 lettera h);
- c) contratti pubblici e affidamenti di lavori, servizi e forniture (articolo 1 comma 1 lettera l).

Oltre alle specifiche deroghe contenute nella legge regionale, viene precisato che:

- in materia di personale, ove nel testo del Decreto legislativo n. 33/2013 vi siano richiami a disposizioni dei D.Legislativi n. 150/2009 e n. 165/2001 si dovrà fare riferimento alle corrispondenti disposizioni - se previste - delle leggi regionali;
- in materia di procedimento amministrativo, ove nel testo del Decreto legislativo n. 33/2013 vi siano richiami a disposizioni della Legge n. 241/1990 si dovrà fare riferimento alle corrispondenti disposizioni - se previste - delle leggi regionali o provinciali in materia (articolo 1 comma 1 lettera o);
- si dovrà comunque sempre fare riferimento alla normativa provinciale, e quindi agli eventuali obblighi di pubblicità in essa previsti, anche in relazione alle disposizioni del Decreto legislativo n. 33/2013 che vengono disapplicate dalla legge regionale perché riguardanti materie che esulano dalla competenza regionale (ad esempio, gli obblighi di pubblicità delle

attività di pianificazione e governo del territorio e in materia ambientale previsti dagli articoli 39 e 40 del Decreto legislativo n. 33/2013) (articolo 1 comma 4);

- nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge regionale n. 10/2014, per le parti che rinviano al Decreto legislativo n. 33/2013, si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 1 comma 61 della Legge n. 190/2012 (intesa di data 24 luglio 2013, consultabile sul sito internet della Regione) (articolo 1 comma 9) o contenute nelle deliberazioni e negli orientamenti dell'A.N.AC.

Inoltre, nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale n. 10/2014, per le parti che rinviano al decreto legislativo n. 33/2013, si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 1 comma 61 della legge n. 190/2012 (l'intesa di data 24 luglio 2013, consultabile sul sito internet della Regione) (articolo 1 comma 9) o contenute nelle deliberazioni e negli orientamenti dell'ANAC.

La legge regionale n. 10/2014 è entrata in vigore lo scorso 19 novembre 2014.

L'articolo 1 comma 9 della medesima legge regionale ha fissato in 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale il termine massimo per la piena applicazione delle disposizioni in essa contenute che quindi viene a scadere il prossimo **19 maggio 2015**.

8.4. L'ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI VIGENTI DA PARTE DEL COMUNE DI NANNO

Il Comune di Nanno ha già iniziato a dare applicazione agli obblighi di cui al precedente paragrafo 3.

Nel corso del 2014 il sito Internet comunale <http://www.comune.nanno.tn.it/>, che già prevedeva una sezione dedicata alla trasparenza, è stato adeguato rinominando la medesima sezione come "Amministrazione trasparente" ed articolando la stessa sulla base della struttura prevista dal decreto legislativo n. 33/2013.

Una considerazione particolare meritano poi le caratteristiche che devono possedere le informazioni oggetto di pubblicazione. Oltre alla completezza e tempestività, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nonché di

quanto indicato dalla legge n. 190/2012 (art. 1, comma 35, lettera f) e dal decreto legislativo n. 33/2013 (art. 7), i documenti e le informazioni devono essere pubblicate in formato elettronico elaborabile ed in formato di dati aperti - cioè non proprietari e tali da permettere il più ampio utilizzo senza restrizioni d'uso, riuso o diffusione diverse dalla citazione della fonte e rispetto dell'integrità. Coerentemente con tali disposizioni documenti sono di norma pubblicati sul sito web comunale in formato PDF e le tabelle di dati sono disponibili preferibilmente in formato CSV

8.5. PROSSIMI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Entro il termine ultimo del 18 maggio 2015, il Comune provvederà a completare le pubblicazioni in adempimento agli obblighi sanciti dalla legge regionale n. 10/2014.